



9. L'ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DELLA RACCOLTA SELETTIVA



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



9.1. Norme nazionali e finalità

La raccolta differenziata costituisce la fase centrale del sistema di gestione dei rifiuti ed è fondamentale per il raggiungimento di efficaci risultati in quanto condiziona in modo determinante il sistema a valle di riciclo, recupero e corretto smaltimento.

La raccolta differenziata e i conferimenti separati sono finalizzati a separare i rifiuti per gruppi merceologici omogenei tali da diminuire il volume e le quantità smaltite; rimuovendo le sostanze inquinanti e garantendo un flusso omogeneo e continuo, si favorisce il processo di riciclaggio, di recupero di materia e di energia diminuendo i costi di gestione degli stessi e la quantità di sovvalli.

La funzione della **raccolta differenziata** è di raggruppare i rifiuti per la loro valorizzazione nelle varie forme di recupero.

La **raccolta selettiva** dei rifiuti ha invece l'obiettivo di:

- raggruppare i rifiuti per diminuirne la pericolosità e il carico inquinante,
- migliorare l'efficienza dello smaltimento attraverso il trattamento in impianti dedicati a flussi semplificati.

Essa si distingue da quella "differenziata" perché non tende al recupero di materia ma ad uno smaltimento differente dagli altri rifiuti urbani.

Il Decreto Legislativo n. 22/1997 individua gli obiettivi di raccolta differenziata da calcolare come quantità derivante da raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti; la legge regionale 28.10.1999 n. 28 precisa tali obiettivi e, in rapporto agli stessi, stabilisce aumenti o diminuzioni dell'imposta per il conferimento in discarica di cui alla legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 22/97 la raccolta differenziata è la "raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima";



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

vanno perciò escluse eventuali raccolte finalizzate unicamente a selezionare una frazione ad uso combustibile e quelle finalizzate a particolari forme di smaltimento (es. siringhe).

L'art. 24 c. 1 del Decreto Ronchi ha posto i seguenti obiettivi:

Anno di applicazione Previsto	Obiettivo	Note <i>(termini per il raggiungimento dei target dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>
1999	15%	due anni
2001	25%	quattro anni
2003	35%	sei anni

Gli obiettivi di raccolta differenziata includono anche quella finalizzata al riciclaggio degli "imballaggi primari e degli altri imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo" (art. 38, c.2 del D.Lgs 22/97), ma non includono i recuperi degli imballaggi terziari (imballaggi di trasporto), per i quali è esplicitamente vietata a partire dal 1.1.1998 l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (art. 43, c.2 del D.Lgs 22/97). Il recupero di questi imballaggi, invece, rientra negli obiettivi specifici di recupero dei rifiuti di imballaggio.

La Provincia di Ancona ha perseguito, e in buona sostanza raggiunto, l'obiettivo di ottenere dati "veritieri" sulla raccolta differenziata, escludendo dai quantitativi dichiarati i rifiuti non avviati al recupero ma smaltiti in discarica, quali in taluni casi i rifiuti ingombranti (scesi tra il 1998 e il 1999 dal 24 all'8% del differenziato) e la frazione organica. Non sono stati inoltre inseriti nel novero della raccolta differenziata le alghe o i rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili, né i fanghi di depurazione in quanto speciali ex art. 7 D.Lgs. 22/1997. Si è preferito privilegiare la trasparenza e la correttezza nei confronti dei cittadini, i quali hanno diritto di ottenere dati reali e di pretendere maggiori sforzi da parte degli Enti preposti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono stati inserite, nei dati elaborati, alcune raccolte "selettive" ricomprese nel MUD (Modello Unico di Dichiarazione), come ad esempio le pile, in quanto sono individuate ancora fra quelle "differenziate".



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

E' da segnalare in ogni caso che è in fase di elaborazione da parte dell'ANPA il decreto ministeriale recante i criteri generali per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. m), del D.lgs. 22/97. La Provincia dovrà eventualmente ricalcolare la percentuale di raccolta differenziata realizzata dai singoli Bacino di recupero e smaltimento in seguito all'emanazione del citato decreto ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 28/99 (entità del tributo in discarica).